

CPB **Concordato preventivo biennale**

— 2025/2026 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini della determinazione della proposta
di Concordato preventivo biennale
per i periodi d'imposta 2025 e 2026

ISTRUZIONI

1. IL MODELLO CPB

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di **Concordato preventivo biennale** (modello **CPB**) è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Il modello CPB approvato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.

2. PRESENTAZIONE

Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative:

- inviando il modello CPB congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
- inviando il modello CPB in modo autonomo.

3. COMPILAZIONE

I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB.

In particolare, indicare:

- il codice fiscale;
- il codice ISA ;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.

ATTENZIONE

Si precisa che tali informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato.

Condizioni di accesso

– nel **rigo Po1**, barrando la casella, di non avere debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, di avere estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Si precisa che i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, non concorrono ai fini del calcolo di tale soglia;

– nel **rigo Po2**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- 1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- 2) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- 3) conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- 4) adesione, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- 5) presenza, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione e conferimento che abbiano interessato la società o l'ente, ovvero presenza di modifiche della compagine sociale che abbiano interessato le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si ricorda che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;

– nel **rigo Po3**, il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, individuati con decreto ministeriale (vedi box "EVENTI STRAORDINARI").

In particolare, indicare:

- con il **codice 1**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- con il **codice 2**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- con il **codice 3**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni;

Eventi straordinari

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
 4. sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Si precisa che le dichiarazioni relative a:

- assenza di condanne (rigo Po2 punto 2). Con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, si specifica che la presente dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto soltanto le sentenze di “patteggiamento” con le quali sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria;
- presenza di eventi straordinari (rigo Po3);

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Tali dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione della proposta di CPB, sono sottoscritte apponendo la firma al rigo P10.

Dati contabili

- nel **rigo Po4**, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2024. In particolare,

1) il **reddito di impresa** è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all’articolo 66 del medesimo TUIR.

Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:

- le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del TUIR;
- le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all’articolo 101 del TUIR;
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che ai fini dell’individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;

2) il **reddito di lavoro autonomo** è individuato con riferimento all’articolo 54 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
- i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR;
- i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.

- nel **rigo Po5**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d’imposta 2024. Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le componenti indicate, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, al punto 1) e al punto 2) del rigo Po4, ove rilevanti ai fini IRAP. Si precisa, infine, che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 (cfr. circolare 17 settembre 2024, n. 18, par. 2.2.1).

Proposta CPB

- nel **rigo Po6**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025.

Il **reddito d’impresa** proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:

- a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
- b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.

– nel **rigo Po7**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2026.

Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:

- a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
- b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.

– nel **rigo Po8**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025. Si precisa che tale valore non considera le componenti indicate alle lettere a) e b) del rigo Po6 ovvero le componenti indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo rigo Po6, ove rilevanti ai fini IRAP.

– nel **rigo Po9**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026. Si precisa che tale valore non considera le componenti indicate, alle lettere a) e b) del rigo Po7 ovvero le componenti indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo rigo Po7, ove rilevanti ai fini IRAP.

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe Po2 e Po3

– apponendo la firma al **rigo P10**, si procede all'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2025 e periodo d'imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righe Po2 e Po3. Si ricorda che l'accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2024-2025.